

Onorevoli Senatori,

mi sia consentito in apertura un forte grazie per l'invito ricevuto che, pur nell'arco molto ristretto del calendario possibile, spero produca un contributo utile al dibattito in corso sul riordino della Legge 240.

Il DdL 1518, dunque. Rispecchia due principi generali, del resto ben definiti nel documento elaborato dalla commissione creata dal Ministro Bernini, con il DM 1591 del 20 settembre 2024, per il riordino della Legge 240:

- superamento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, ritenuta poco efficace sia per la valutazione sia per il reclutamento
- parallelo processo di responsabilizzazione delle singole sedi

Due principi generali che suscitano subito forti perplessità. Se riconosciamo tendenzialmente l'esigenza di un superamento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale come descritta dalla Legge 240 e come realizzata in base ai due DPR, del 2012 e del 2016, che ne hanno condizionato esiti, modulazioni e la natura stessa nel corso di circa 13 anni di applicazione, manca del tutto nel DdL un plausibile strumento per garantire al nostro mestiere nelle Università il concreto impianto di sistema pubblico nazionale che riteniamo ineludibile per il futuro del Paese: ogni comma del DdL che leggiamo è invece al servizio di un orientamento locale che renderebbe sempre più grave il già largamente avviato cammino di disgregazione, con conseguenze, attraverso il reclutamento dei docenti, nella didattica e nella ricerca, nella tenuta stessa delle singole discipline, per tacere del temibile risultato sul piano sociale o culturale.

Nel DdL tante le contraddizioni, le lacune, le aporie, di origine sia tecnica sia politica. Questo un primo elenco, spero utile.

Articolo 1 Comma 1 Sui requisiti qui troviamo un regolamento, più che un testo di legge, che limita la funzione pur introdotta dal DdL di ANVUR e CUN e che ripete in forma stanca schemi discutibili già in vigore nell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

Articolo 1 Requisiti c "Rilevanza nazionale e internazionale dei prodotti": si percepisce qui la memoria della Classe A per le riviste nei Gruppi non bibliometrici che, con il superamento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, acquisterebbe una funzione decisiva su base molto fragile.

Articolo 1 Comma 2 "Esclusivamente tramite indicazioni di uno o più Settori": espressione molto problematica, perché ad un tempo in contrasto con il dettato e con lo spirito della Legge 79, che vuole la centralità dei Gruppi per il reclutamento, e non in grado di appagare le necessità di Settori molto numerosi, dai quali giunge la richiesta di pur discutibili profili.

Articolo 1 Comma 2 Per la formazione delle commissioni con cinque professori non ha senso il duplice "almeno" per quattro esterni e uno interno.

Articolo 1 Comma 2 Sfugge il senso di “docenti disponibili a livello nazionale”: in assenza di concrete indicazioni per la base del sorteggio, è palese il pericolo di una gestione del tutto locale delle procedure.

Articolo 1 Comma 2 L’espressione che riconduce ai Settori la base del sorteggio per la formazione delle commissioni è in contrasto con il dettato e con lo spirito della Legge 79, che vuole la centralità dei Gruppi per il reclutamento.

Articolo 1 Comma 2 L’espressione “un componente interno” andrà in ogni caso sostituita con l’espressione “un componente designato”: in determinati Settori, l’assenza di un ordinario in Dipartimento renderebbe impossibile il reclutamento.

Articolo 1 Comma 2 La norma che registra casi di esclusione per la formazione delle commissioni, per quanto condivisibile, renderebbe di problematica gestione le procedure, soprattutto in Settori poco numerosi.

Articolo 1 Comma 2 Se le commissioni concludono il proprio lavoro segnalando il “candidato più meritevole”, non è chiara la funzione del “seminario” su invito del Dipartimento: palese il pericolo di un contrasto fra la valutazione delle commissioni e il parere del Dipartimento, un contrasto che il DdL non suggerisce come dirimere.

Articolo 1 Comma 2 La “valutazione dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale” ha per il DdL conseguenze nel computo per il finanziamento delle singole sedi: evidente il contrasto con la valutazione delle commissioni che dovrebbe prescindere dal computo per il finanziamento delle singole sedi, evidente ad un tempo l’ambiguità nelle procedure per la valutazione, per non dire delle difficoltà nel reperimento dei docenti, da immaginare già largamente coinvolti nelle commissioni per il reclutamento.

Articolo 1 Comma 3 Stesse criticità riscontrate per l’Articolo 1, Comma 2, in particolare: manca naturalmente qui la “valutazione dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale”.

Articolo 2 Comma 1 L’esigenza di mobilità dei docenti è un vecchio auspicio nel nostro sistema, largamente condivisibile, ma il DdL non offre indicazioni plausibili sul trasferimento delle risorse con le “conseguenti facoltà assunzionali” con il calcolo del fondo di finanziamento, in ogni caso il pericolo di assistere al travaso dei docenti dalle sedi minori o dalle sedi meridionali alle sedi maggiori è molto elevato: un pericolo che determinerebbe difficoltà estreme per le sedi minori nel programmare il proprio futuro.

8 luglio 2025

Mauro Tulli